

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. /

Locarno, 26 febbraio 2021

Osservazioni del Municipio alla mozione del 6 aprile 2017, presentata dal già Consigliere comunale Aron D'Errico e in seguito ripresa dal signor Omar Caldara e cofirmatari, dal titolo “*Divieto di burkini*”.

Gentile Signora Presidente, Gentili signore e Egregi signori Consiglieri comunali,

premesso che l'indumento burkini viene comunemente definito come un “*costume da bagno per donne di religione islamica, che copre tutto il corpo, lasciando liberi viso, mani e piedi.*” (v. per es. Dizionario La Repubblica, Hoepli editore.it), si rileva inoltre che le sue origini sono legate a un'idea di pudore, attualmente più diffusa in culture non occidentali e che viene solitamente associata a una pratica legata all'Islam.

Dal lato pratico, è innegabile che per la donna che lo indossa significa spesso sentirsi comunque più libera di andare in spiaggia, cosa che altrimenti non farebbe o non potrebbe fare.

Secondo i mozionanti il burkini sarebbe esclusivamente un “*indumento ideologico, fondamentalista, retrogrado e barbaro... incompatibile con i valori fondamentali della Svizzera*”.

Indipendentemente dalla fondatezza o meno di queste preoccupazioni sollevate dai mozionanti, si ricorda che all'ente comunale competono soltanto funzioni di polizia locale sulla base di disposizioni di leggi cantonali di polizia e ordine pubblico, prevedenti se del caso delle esplicite deleghe (art. 107 LOC).

Ricordiamo che, a livello cantonale, si è legiferato per quanto riguarda la dissimulazione del volto negli spazi pubblici (vedi LDiss, RORP), ciò che è altra cosa che l'indossare un indumento come nel presente caso.

Non rappresentando con tutta evidenza un problema di ordine pubblico, un divieto dell'indumento burkini non rientra e non rientrerebbe anche in futuro nelle competenze del Comune di Locarno.

Dubitiamo d'altra parte che una simile regolamentazione, da adottare a livello cantonale, potrebbe essere conforme alle nostre costituzioni federale e cantonale, nella misura in cui un tale divieto non prevarrebbe, tra l'altro, sul diritto costituzionale alla libertà che dev'essere garantita ad ogni cittadino.

In particolare dubitiamo che possa prevalere un interesse pubblico, né stentiamo a ravvisarne uno, rispetto alla libertà che deve essere garantita ad ogni persona di poter scegliere l'abbigliamento che più le aggrada.

Un divieto come quello richiesto dai mozionanti potrebbe anche non portare ad alcun miglioramento per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza ma piuttosto alimentare delle intolleranze e discriminazioni legate soltanto a chi non si conforma a vestirsi come la maggioranza della nostra popolazione.

Se la preoccupazione dei mozionanti è effettivamente quella di combattere la sottomissione della donna, a volte costretta anche a vestirsi in un certo modo, la problematica non può essere risolta alla radice con un divieto di indossare uno specifico tipo di indumento.

Non dimentichiamoci che ci sono donne, non sottomesse a nessuno, che preferiscono indossare degli indumenti meno succinti di quelli che la nostra società occidentale veicola come più adatti per andare in spiaggia.

Considerato quanto precede il vostro Municipio non può pertanto che consigliare vivamente di non accogliere la mozione.

Vi preghiamo di gradire, Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali, i nostri più distinti saluti.

Il tempo impiegato da parte di tutti i funzionari coinvolti per l'allestimento delle presenti osservazioni ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa